

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**Doc. CCXXXII
n. 1**

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ISTITUTO DI SERVIZI
PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) IN
MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE AGRICOLE**

(Anno 2005)

*(Articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come integrato
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101)*

**Presentata dal Presidente dell'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare**

(ISMEA)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 2007

I N D I C E

1. PREMESSA	<i>Pag.</i>	5
2. ATTIVITÀ DI GARANZIA SUSSIDIARIA	»	9
2.1 - Massa garantita	»	9
2.2 - Garanzie liquidate	»	13
2.3 - Recuperi conseguiti	»	16
2.4 - Contenzioso	»	16
2.5 - Valutazioni attuariali	»	17
3. ATTIVITÀ DI GARANZIA DIRETTA	»	19
3.1 - Liquidazioni di fideiussione	»	20
3.2 - Impegni per garanzia	»	20
3.3 - Impegni per contenzioso	»	21
3.4 - Convenzioni	»	22

Premessa

1

L'esercizio 2005 ha rappresentato per Ismea il primo anno di concreta attività nel campo delle garanzie per il credito all'agricoltura.

L'attività di garanzia diretta è stata assunta dall'ISMEA in forza dell'incorporazione della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n.153, ai sensi dell'articolo 17, decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

Quanto all'attività di garanzia sussidiaria, la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è stata trasferita all'ISMEA ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.311. L'Istituto, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1 gennaio 2005 è, pertanto, succeduto nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Gli strumenti di garanzia sono stati perfezionati dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, che ha disposto rilevanti modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102/2004, prevedendo in particolare che «Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e

modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Agli eventuali oneri derivanti dall'escusione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978».

Infine, si ricorda che il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 101, ha integrato l'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, inserendo dopo il comma 5-bis, il seguente: «5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'ISMEA, è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.»

Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, l'Istituto ha esercitato l'attività relative al Fondo Interbancario di Garanzia e alla sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia di cui al Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attraverso la "Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare".

Nell'esercizio 2005 la Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non è stata operativa in quanto non ancora emanati i decreti attuativi previsti e non conclusa la procedura di autorizzazione comunitaria.

Nei primi mesi del 2006 sono stati emanati i decreti interministeriali che

completano l’attuazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; in particolare:

- a) i due decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entrambi del 14 febbraio 2006, pubblicati nella GU 28 febbraio 2006, n. 49;
- b) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro - del 24 marzo 2006.

Il primo decreto interministeriale, disciplina l’attività di rilascio di garanzie a norma dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabilendo i criteri e le modalità applicative per la prestazione di garanzie da parte di ISMEA o la società eventualmente costituita, ai sensi dell’articolo 17, comma 5-ter, del citato decreto legislativo. Il secondo disciplina le operazioni per le quali si applica la garanzia sussidiaria di cui all’articolo 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 102/2004 e dell’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilendo i criteri, condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di ISMEA, o la società eventualmente costituita, ai sensi dell’articolo 17, comma 5-ter, del citato decreto legislativo.

Infine il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro - del 24 marzo 2006 (G.U. 13 aprile 2006, n. 87), da attuazione all’articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 102/2004, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. Il decreto disciplina le modalità e le condizioni attraverso le quali le garanzie dell’Ismea possano essere assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con la Decisione del 9 marzo 2006 l'Unione Europea ha autorizzato l'Aiuto di Stato n. NN.ri 54/B/2004, gli interventi relativi all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102/2004 sono operativi.

La società ha istituito l'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2001.

L'Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha iniziato la sua attività il 1 aprile 2005.

Attività di garanzia sussidiaria

2

L'attività di garanzia sussidiaria è stata svolta senza sostanziali soluzioni di continuità causate dall'avvenuto trasferimento del 2005. L'Istituto ha garantito, infatti, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 512, della legge n. 311/2004, assicurando gli atti necessari alla continuità delle attività istituzionali del Fondo stesso.

La garanzia sussidiaria è di tipo mutualistico e sorge automaticamente ed obbligatoriamente per ogni operazioni di credito agrario (così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (TUB) che presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti che ne applicano l'operatività.

Nel corso del 2005, sono sorte circa 39.300 nuove garanzie per un importo complessivamente garantito pari a circa 2.326 milioni di Euro. E ciò in sostanziale linea con il 2004 per il quale le nuove operazioni garantite si ragguagliavano a circa 41.000 per un ammontare complessivo di circa 2.378 milioni di Euro. Va considerato che il dato del 2005 potrebbe subire modifiche in aumento dovute a segnalazioni ritardate da parte del sistema bancario che appaiono nella norma rispetto alla ordinaria attività.

2.1 Massa garantita

Complessivamente, gli impegni per garanzia sussidiaria (definiti massa garantita) risultano, alla fine dell'esercizio, pari a complessivi 9,7 miliardi di

Euro.

Al fine di individuarne la composizione e la relativa qualità, la massa garantita è stata suddivisa in tre livelli di rischio.

La massa garantita di primo livello accoglie i valori dei finanziamenti per le quali le Banche non hanno segnalato al garante alcun avvio di azioni esecutive in seguito a difficoltà di pagamento dei soggetti finanziati. Una volta che un debitore si rende inadempiente, la Banca avvia le azioni di recupero per escludere la garanzia primaria acquisita a fronte dell'operazione. Solo dopo tale escussione la Banca può inoltrare legittimamente la richiesta di adempimento alla SGFA.

Da quanto precede emerge l'importanza di tenere sotto stretta osservazione le procedure esecutive che sono progressivamente avviate dalle Banche in seguito agli inadempimenti dei debitori garantiti. Tali informazioni sono incluse – dal punto di vista quantitativo – nella massa garantita di secondo livello. In tale categoria sono comprese tutte le procedure esecutive segnalate dalle Banche come avviate e come tuttora in essere.

Il terzo livello di massa garantita comprende gli importi richiesti dalle Banche in seguito alla escussione, anche parzialmente, infruttuosa delle garanzie primarie acquisite a fronte delle operazioni sussidiariamente garantite dalla SGFA. Tali importi, tuttavia, si riferiscono alle sole richieste per le quali non è ancora intervenuta una determinazione definitiva da parte del garante. Solo tali richieste infatti costituiscono un rischio per il garante tale da dover essere appostato nei relativi conti d'ordine. Le richieste di rimborso possono trovarsi in questa fase di giacenza in quanto in attesa di documentazione o notizie richieste dagli uffici della SGFA alle Banche corrispondenti. O, ancora, esse

possono essere state completate dalle Banche ma non ancora sottoposte materialmente dagli uffici all'organo di decisione della Società per la necessaria delibera di liquidazione della perdita.

I livelli di rischio sopra descritti sono stati a loro volta distinti in classi. Ciascuna classe accoglie gli importi in essere, le procedure esecutive o le richieste di rimborso afferenti a finanziamenti posti in essere in una determinata epoca. Tale distinzione si è resa opportuna in relazione alle normative che si sono succedute nel corso del tempo regolando in misura differente le percentuali di intervento del garante.

Per quanto riguarda la classe 1, ci si riferisce a finanziamenti posti in essere prima del 1992.

Per quanto riguarda la classe 2, essa accoglie le informazioni relative ai finanziamenti erogati dal 1992 e deliberati fino al 19 dicembre 1996.


La classe 3 riguarda i finanziamenti posti in essere dal 20 dicembre 1996 al 14 settembre 2004.

La classe 4 riguarda i finanziamenti posti in essere a far tempo dal 15 dicembre 2004.

La composizione della massa garantita risulta dalla seguente tabella.

Livello	Classe	Importo	Numero operazioni
1	2	393.741.047,41	10.077
	3	5.369.675.065,90	123.319
	4	2.907.241.220,56	52.464
	Totale 1	8.670.657.333,87	185.860
2	1	591.494.721,07	6.394
	2	240.550.523,94	1.674
	3	125.490.688,42	717
	4	15.740,94	2
	Totale 2	957.551.674,37	8.787
3	1	51.794.005,80	208
	2	20.566.393,36	98
	3	1.552.345,39	47
	Totale 3	73.912.744,55	353
Totale complessivo		9.702.121.752,80	195.000

Per avere un'idea della qualità della massa garantita sopra indicata, occorre valutarne la composizione e raffrontarla con l'andamento da questa subito negli ultimi anni. Per quanto riguarda la qualità del portafoglio di garanzie, la figura seguente evidenzia la variazione della composizione del portafoglio delle garanzie negli ultimi anni.



La dimensione delle sfere (ciascuna delle quali esprime la massa garantita per uno specifico anno) descritte nel grafico rappresenta, in percentuale, la presenza di richieste giacenti nella massa garantita della SGFA. La posizione delle sfere indica (in verticale) la presenza di procedure esecutive in essere e (in orizzontale) la presenza di finanziamenti in regolare ammortamento.

È possibile quindi notare come la dimensione delle sfere relative agli ultimi

anni si sia particolarmente ridotta rispetto al passato evidenziando quindi una diminuzione del peso delle richieste di rimborso nel portafoglio complessivo delle garanzia.

Lo spostamento verso destra delle stesse sfere esprime poi un incremento del peso dei finanziamenti in regolare ammortamento e quindi un miglioramento della composizione del portafoglio stesso.

Per l'anno 1996, la posizione della sfera esprime una buona composizione per finanziamenti e procedure esecutive in essere ma la sua dimensione evidenzia una forte presenza di richieste di rimborso che si sarebbero potute trasformare in perdita.

Nel caso dell'esercizio 2005, la dimensione della sfera e la sua allocazione sull'asse orizzontale danno un segnale di miglioramento rispetto al passato per quanto attiene ai finanziamenti in essere ed alle richieste giacenti.

Anche per quanto riguarda le procedure esecutive in essere, la posizione sull'asse verticale della sfera (più in basso rispetto a quella relativa al 2004) lascia intendere una riduzione in termini di presenza di tale componente.


2.2 Garanzie liquidate

Nel corso dell'esercizio considerato, ha avuto luogo l'ordinaria attività liquidatoria di garanzie che si è concretizzata nel pagamento di complessivi 5,8 milioni Euro circa a fronte di 52 operazioni.

Nell'esercizio precedente, erano state liquidate garanzie per circa 2,3 milioni di Euro. Gli importi sono in linea con la normale attività liquidatoria. Va considerato che detti importi si riferiscono a finanziamenti posti in essere dal sistema in epoche precedenti all'esercizio in cui si è manifestata una perdita.

Per quanto attiene alla distribuzione temporale delle garanzie liquidate dalla SGFA nel 2005, con riferimento all'anno di erogazione, infatti, si può osservare dal grafico che segue che la maggior parte dei finanziamenti che hanno generato obblighi di liquidazione nel 2005 si è concentrata nel periodo 1985 – 1992.

Distribuzione dei pagamenti del 2005 per l'anno di erogazione e durata dell'operazione



Dal punto di vista della adeguatezza delle commissioni di garanzia ricevute dalla SGFA a fronte del rischio assunto, si riporta di seguito la tabella che confronta le commissioni incassate per ciascun anno e le confronta con le garanzie liquidazione dalla Società a tutto il 2005, e riferite ai finanziamenti erogati nello stesso anno.

Anno di erogazione	Trattenute	Importo liquidato	Saldo
1992	8.747.295,98	14.921.122,96	-6.173.826,98
1993	8.028.953,88	8.138.619,07	-109.665,19
1994	6.764.464,78	3.928.387,53	2.836.077,25
1995	6.540.976,64	1.034.171,20	5.506.805,44
1996	6.941.193,35	1.392.680,92	5.548.512,44
1997	9.843.430,72	367.017,04	9.476.413,68
1998	7.647.423,82	304.882,82	7.342.541,00
1999	6.207.132,84	128.000,41	6.079.132,43
2000	4.923.150,35	0,00	4.923.150,35
2001	4.500.169,21	12.379,25	4.487.789,96
2002	4.683.161,62	24.453,68	4.658.707,94
2003	5.408.064,62	0,00	5.408.064,62
2004	6.637.978,61	0,00	6.637.978,61
2005	6.494.423,38	0,00	6.494.423,38

Come si può osservare, gli unici anni in cui le sole commissioni di garanzia non risultano sufficienti a fronteggiare la rischiosità sono il 1992 ed il 1993. A tale proposito occorre considerare che il 1992 è sempre stato stimato come un anno particolarmente rischioso (in verità come uno degli ultimi più rischiosi) ed è da molti anni che il suo saldo si è manifestato come negativo. Quanto al 1993, il suo saldo risulta negativo solo da due anni, confermando quindi una minore rischiosità rispetto al 1992. Peraltro, l'ammontare del saldo anzidetto risulta particolarmente modesto sia se raffrontato a quello del 1992 che se raffrontato all'ammontare delle commissioni incassate per l'anno.

Da ultimo, occorre avere presente che le commissioni di garanzia sono solamente una parte dei ricavi che la SGFA destina alla copertura del rischio.

Analogamente agli altri enti di garanzia, la SGFA incassa somme a titolo di interessi dagli investimenti delle proprie disponibilità finanziarie. Tali somme sono destinate all'incremento del fondo rischi posto a fronte gli impegni per garanzia.

Da ultimo, come si avrà modo di illustrare in seguito, i risultati della relazione annuale che svolge l'attuario esterno incaricato di valutare la stabilità prospettica del garante, confermano la sufficienza delle dotazioni finanziarie a disposizione della SGFA per far fronte alle perdite connesse alla massa garantita attualmente in essere.

Per le ragioni sopra indicate, i saldi negativi del 1992 e del 1993 non appaiono tali da destare preoccupazioni in merito alla stabilità del garante.

2.3 Recuperi conseguiti

Dopo l'intervento in via sussidiaria del garante, le banche devono proseguire le azioni di recupero contro il debitore ed i suoi eventuali garanti anche per il ristoro dell'importo liquidato dal garante stesso.

Per quanto riguarda l'esercizio 2005, l'attività di recupero curata dalle banche ha fatto registrare un saldo positivo per 1,6 milioni di Euro circa.

Tale importo è stato fatto confluire ad incremento del fondo rischi specifici per maggiormente presidiare il rischio in essere.

2.4 Contenzioso

L'ammontare del contenzioso in essere per la garanzia sussidiaria ammonta a complessivi 11 milioni di Euro circa.

Le motivazioni del contenzioso dipendono sostanzialmente da decisioni

negative assunte dal garante in merito alle richieste di liquidazione da parte delle banche per le quali le banche stesse non hanno ritenuto di aderire alle motivazioni del diniego addotte dal garante stesso.

Sono state iscritte nei conti d'ordine le sole vertenze per le quali sussiste un rischio di liquidazione da parte del garante.

Non sono pertanto state iscritte le vertenze per le quali il garante è uscito soccombente ed ha pertanto dovuto liquidare l'importo richiesto dalla banca.

Sulla base dello stesso criterio sono state invece iscritte nei conti d'ordine quelle vertenze per le quali il garante è uscito vittorioso ma – non essendo decorso ancora il termine per il ricorso ad un grado di giudizio superiore da parte della banca – la sentenza favorevole non può considerarsi definitiva.

2.5 Valutazioni attuariali

La situazione degli impegni per garanzia sussidiaria è stata sottoposta all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi. Dallo studio consegnato emerge che “...l'ammontare complessivo delle perdite stimate per i finanziamenti esistenti al 31.12.2005 è risultato di 362,3 milioni di euro. Le attività finanziarie al 31.12.2005, circa 369 milioni di euro sono pertanto sufficienti ad assicurare la copertura dei predetti impegni. Si fa presente che, nell'accertare la sufficienza delle disponibilità finanziarie al 31.12.2005, non si è ovviamente tenuto conto di eventi del tutto eccezionali ed imprevedibili che potrebbero dar luogo a rilevanti perdite né all'eventuale destinazione a patrimonio di una parte di dette disponibilità.”

In relazione a tutto quanto precede, gli impegni della SGFA sono costituiti,

alla fine dell'esercizio 2005, da una massa garantita quantificata in 9.702 milioni di Euro. A fronte di tali impegni, sussistono disponibilità finanziarie per complessivi 369 milioni di Euro circa.

Attività di garanzia diretta

3

L'attività di garanzia diretta ha riguardato la gestione delle fideiussioni rilasciate nei precedenti esercizi.

Nel corso del 2005 non si sono verificati nuovi rilasci essendosi esaurite le leggi che prevedevano l'intervento fideiussorio della società.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n 102, le Amministrazioni competenti hanno predisposto un decreto interministeriale, che disciplina l'attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2004, stabilendo i criteri e le modalità applicative per la prestazione di garanzie da parte di ISMEA o la società eventualmente costituita, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del citato decreto legislativo. Lo schema di decreto prevede l'intervento della SGFA con strumenti di fideiussione, cogaranzia e contogaranzia a favore delle micro, piccole e medie imprese agricole per finanziamenti destinati alla loro attività. Per il rilascio di cogaranzie e contogaranzie, lo schema di decreto prevede la sinergia con realtà di garanzia locali quali i confidi agricoli.

Nei primi mesi del 2006 il decreto interministeriale è stato emanato insieme al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro - del 24 marzo 2006 (G.U. 13 aprile 2006, n. 87), che dà attuazione all'articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 102/2004, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto

legge 14 marzo 2005, n. 35.

Con la Decisione del 9 marzo 2006 l’Unione Europea ha autorizzato l’Aiuto di Stato n. NN.ri 54/B/2004, gli interventi relativi all’articolo 17 del decreto legislativo n. 102/2004 hanno così completato gli adempimenti normativi di attuazione.

3.1 Liquidazioni di fideiussione

Nel corso del 2005, la SGFA ha liquidato, su richiesta delle banche, due fideiussioni di 19.890,24 Euro e di 933.754,00 rilasciate a suo tempo rispettivamente in forza della legge 153/75 e della legge 194/84.

Per quanto riguarda il primo importo, sussistendo ancora talune prospettive di ulteriore recupero (a cura della banca per conto del garante) si è provveduto ad iscrivere un credito nell’attivo dello stato patrimoniale per una posta svalutata prudenzialmente del 40%

In merito al secondo adempimento, non ritenendo ragionevolmente sussistano ulteriori possibilità di recupero, lo stesso è stato integralmente svalutato e decurtato dall’attivo patrimoniale del garante.

3.2 Impegni per garanzia

Gli impegni per garanzia sono distinti sulla base delle leggi in forza delle quali il garante ha a suo tempo rilasciato la fideiussione.

Essi ammontano a complessivi 13,9 milioni di Euro e sono distinti come segue:

- Legge 9 maggio 1975, n.153: fideiussioni rilasciate per 5,3 milioni di Euro circa;

- Legge 4 giugno 1984, n.194:
 - ▶ Fideiussioni rilasciate per 7,2 milioni di Euro circa
 - ▶ Fideiussioni da rilasciare per: 1,4 milioni di Euro.

In merito alle fideiussioni da rilasciare, si tratta di importi accantonati prudenzialmente in fase di rilascio delle fideiussioni in quanto si riteneva ragionevolmente che sarebbe stata chiesta una integrazione delle garanzie effettivamente rilasciate.

Nel corso del 2006, in occasione di una riconoscenza degli impegni in essere si provvederà a definire quali di questi importi potranno essere liberati in quanto non più sussistenti le aspettative di rilascio di integrazioni fideiussorie. A fronte degli impegni sopra indicati, sussistono fondi rischi appositamente costituiti ed alimentati dal garante nel passivo dello stato patrimoniale.

In particolare, il fondo rischi a fronte delle fideiussioni rilasciate ex lege 153/75 ammonta a complessivi 806.000 Euro circa (pari al 15% degli impegni in essere).

Quanto alle fideiussioni rilasciate in base alla legge 194/84, il relativo fondo rischi ammonta a complessivi 1,9 milioni di Euro (pari al 40% degli impegni in essere).

Stanti gli impegni assunti ed i relativi fondi rischi in essere, per l'attività di garanzia diretta sussistono fondi disponibili per circa 25 milioni di Euro complessivi, iscritti tra i fondi rischio nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio 2005.

3.3 Impegni per contenzioso

Il contenzioso per la garanzia diretta riguarda la chiamata in causa del

garante in via subordinata in una vertenza intrapresa dalle banche nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole in merito al mancato riconoscimento di contributi pubblici in conto interessi successivamente revocati dal Ministero stesso in seguito all'entrata in liquidazione coatta amministrativa dei soggetti beneficiari.

3.4 Convenzioni

Sono state stipulate convenzioni con le Regioni Sardegna, Sicilia e Molise per il cofinanziamento, presso la SGFA di un fondo di garanzia destinato all'operatività per garanzia diretta specificamente dedicati al territorio, sulla base delle priorità e delle articolazioni che i Governi regionali intendono attribuire a tali interventi.

€ 2,00